

REPERTORIO N. 44.827

RACCOLTA N. 9.698

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

degli Associati dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PICCOLO
CARRO" ONLUS - ODV - ETS con sede in Chiaverano (TO).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio in
Ivrea, nel mio studio in Corso Re Umberto I n. 25, alle ore
diciassette (17,00)

li 10 maggio 2021

avanti a me dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed
iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Biella ed Ivrea,

è presente la signora:

- MESTRINER MARIA TERESA, nata a Carbonera (TV) il 20 agosto
1955 e residente in Chiaverano (TO), Casale Brac n. 7 (già n.
3), codice fiscale MST MTR 55M60 B744L.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di intervenire in qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo della:

- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PICCOLO CARRO" ONLUS - ODV -
ETS, con sede in Chiaverano (TO), Casale Brac n. 7 (già n.
3), codice fiscale 93035450019, iscritta alla sezione
Provinciale di Torino del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale;
e mi chiede di assistere all'assemblea straordinaria degli

REGISTRATO

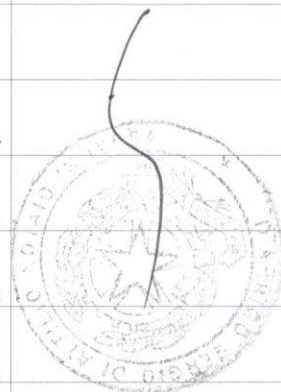
D. TORINO DP II

Il 13/05/2021

al n° 23472

Serie AT Mod.

con €



Associati qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello Statuto secondo gli adempimenti di legge della riforma del Terzo Settore.

Aderendo io Notaio a tale richiesta do atto di quanto segue.

La comparente assume la presidenza dell'assemblea e constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno ed ora in questo luogo a norma di Statuto;

- l'assemblea in prima convocazione, prevista per il giorno sei maggio duemilaventuno alle ore otto (8,00) è andata deserta;

- sono presenti personalmente o per delega gli Associati:

Mestriner Maria Teresa (personalmente), Giovine Roberto (personalmente), Letizia Lucina (personalmente), Tiraboschi Maria Ausilia (per delega), Giordano Sergio (per delega), Farano Giovanni (personalmente), Piraccini Hilaria (per delega), Carcillo Luca (per delega), Farano Carmine (per delega), e Schiorlin Roberto (per delega);

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i componenti

Mestriner Maria Teresa (Presidente), Giovine Roberto (Vice Presidente) e Letizia Lucina (Tesoriere);

- tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti dell'argomento in discussione e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

La Presidente prende quindi la parola e premette che	
l'associazione ha già proceduto ad apportare al proprio	
statuto modifiche volte all'iscrizione nel Registro Unico	
Nazionale del Terzo Settore al momento della sua operatività.	
A seguito di un confronto con i preposti Uffici della Regione	
Piemonte fa presente all'assemblea che risulta opportuno	
effettuare qualche ulteriore modifica - prendendo come	
modello un <i>fac-simile</i> fornito dagli Uffici medesimi - volta a	
semplificare il processo di iscrizione nel R.U.N.T.S. quando	
il medesimo sarà pienamente operativo.	
Dichiara quindi che il Consiglio Direttivo - avvalendosi	
della bozza fornita dalla Regione - ha predisposto il nuovo	
Statuto che, compendiate le modifiche proposte, si propone	
all'approvazione degli Associati.	
La Presidente ricorda che risulta tuttora vigente - in regime	
prorogato fino al 31 maggio prossimo venturo - la procedura	
semplificata di adozione delle modifiche statutarie	
finalizzate all'iscrizione nel R.U.N.T.S. e pertanto che le	
modifiche statutarie proposte potranno essere approvate con	
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
L'assemblea degli Associati, udita la relazione della	
Presidente, dopo adeguata ed esauriente discussione,	
all'unanimità	
delibera	
di approvare lo Statuto illustrato dal Presidente e	

predisposto dal Consiglio Direttivo nel testo che, composto da sedici articoli, viene sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti (17,20).

* * * * *

Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto alla comparente, che l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trentacinque (17,35).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio quattro pagine.

In originale firmato:

Mestriner Maria Teresa

Sergio D'Arrigo notaio

predisposto dal Consiglio Direttivo nel testo che, composto da sedici articoli, viene sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti (17,20).

* * * * *

Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto alla comparente, che l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trentacinque (17,35).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio quattro pagine.

In originale firmato:

Mestriner Maria Teresa

Sergio D'Arrigo notaio

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

a) - Esiste, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di volontariato: «Associazione di Volontariato "PICCOLO CARRO" - ODV - ETS», siglabile "Piccolo Carro - ODV - ETS".

b) - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chiaverano (TO), Casale Brac n. 7 e operante nella Regione Piemonte.

c) - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 dello Statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità.

a) - L'Associazione opera nell'area socio assistenziale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo come fine aiutare, sostenere e promuovere le persone che si trovano in difficoltà fisiche e psichiche, avvalendosi dei principi e delle esperienze della socioterapia a indirizzo antroposofico.

L'Associazione ha lo scopo principale di dare alle persone portatrici di handicap la possibilità di sviluppare il loro potenziale, di accrescere la loro capacità di giudizio nonché di promuovere la loro integrazione nella comunità sociale, al fine di sviluppare un cammino verso l'autonomia per prevenire la drammatica emergenza del "dopo di no".

L'Associazione si ispira al principio di vivere, lavorare ed imparare insieme.

b) - In particolare per la realizzazione dello scopo prefissosi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 lettera c) del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di curare la formazione professionale e la socializzazione delle persone disabili migliorandone l'autostima, il senso di controllo sull'ambiente circostante, l'autonomia, la manualità e la perseveranza attraverso attività socioterapeutiche, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- in serre per ortofloricoltura e nella manutenzione di giardini e aree verdi;
- nella manipolazione dell'argilla;
- nell'arte della tessitura;
- nell'apprendimento di elementi della falegnameria;
- nell'organizzazione dei lavori domestici e nella cura della propria persona.

In base ai principi enunciati, le caratteristiche peculiari e vincolanti dei volontari saranno quelle di supportare, affiancare e assistere nel più profondo rispetto della dignità umana, le persone alle quali è rivolta l'Associazione per offrire loro la possibilità di trovare la propria dimensione secondo le proprie capacità.

A tale proposito, sarà cura dell'Associazione organizzare seminari formativi e incontri di sensibilizzazione alla collettività sui contenuti e valori della socioterapia.

c) - Le attività di cui alla precedente lettera b) sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite dei propri Associati.

d) - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure da eventuali diretti beneficiari.

Al volontario possono soltanto venire rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli Associati, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

e) - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate solo ed esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2007 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 3 - Natura.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, organizza democraticamente la sua struttura.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a) - Il Patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio che in ogni caso sono destinate all'esercizio successivo;
3. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione espressamente destinati al patrimonio;

b) - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo

funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli Associati; sono trasferibili, le une e gli altri, a qualunque titolo anche a causa di morte;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
7. rendite patrimoniali;
8. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
9. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);

10. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nei limiti consentiti dalla legge.

(c) - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile successivo.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea che approva il bilancio consuntivo e contiene, in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, affinché gli Associati ne possano prendere visione.

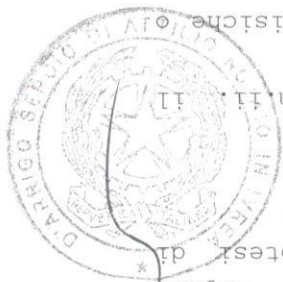
(d) - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Membri dell'Associazione.

a) - Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli Associati è illimitato.

b) - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche le Associazioni secondo il numero stabilito dalla legge, che si impegnano a rispettare lo Statuto e a dividerne gli scopi e le



finalità ai quali esso si ispira, che siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo e che hanno piena capacità di agire.

c) - Diventano Associati dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota di ammissione stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati.

a) - L'ammissione di un nuovo Associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

L'ammissione a Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

b) - Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso all'Assemblea degli Associati.

c) - Il ricorso all'Assemblea degli Associati è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

d) - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e dispone l'annotazione dei nuovi Associati nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa di ammissione stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di Associato è intrasmissibile.

e) - La qualità di Associato si perde:

1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- 2 per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

f) - L'esclusione o la decadenza degli Associati è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati in forma scritta gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'Associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in



cui gli è stata notificata la deliberazione.

g) - Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta agli amministratori dell'Associazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se è stato comunicato almeno tre mesi prima.

h) - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, degli eventuali contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Doveri e diritti degli Associati.

Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In particolare:

a) - Gli Associati hanno l'obbligo:

1. di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2. di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

3. di versare nei termini la quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea degli Associati.

b) - Gli Associati hanno diritto:

1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendo informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;

2. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

3. di essere eletti alle cariche associative.

4. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

c) - Adesione:

1. l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso; è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale;

2. tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione;

3. gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Si applica l'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario-Tesoriere;
6. l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 9 - L'Assemblea degli Associati.

a) - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli Associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun Associato dispone del voto singolo e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

b) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

c) - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta per scritto richiesta motivata da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

d) - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi a ciascun Associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione con modalità idonee a costituire prova della ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno con specifica individuazione degli argomenti affinché gli Associati ne siano preventivamente informati, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati e l'intero Consiglio Direttivo. L'Assemblea si tiene di regola presso la sede sociale; è validamente convocata anche in un altro luogo, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

e) - Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati. In caso di assenza o impedimento del Segretario, l'Assemblea nominerà il proprio verbalizzante.

f) - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'

straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria degli Associati.

a) - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire lo stesso giorno della prima.

b) - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate dalla metà più uno degli Associati presenti tanto in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

c) - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

d) - L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;

2. discute ed approva i programmi di attività;

3. elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

4. nomina e revoca l'Organo di Controllo nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge ed il soggetto incaricato della revisione legale, se obbligatorio per legge, determinandone il compenso;

5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6. approva lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le loro modificazioni; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. delibera l'entità della quota associativa annuale e della quota di ammissione e sugli eventuali contributi straordinari;

8. delibera l'esclusione e la decadenza degli Associati;

9. delibera sui ricorsi avverso la selezione di domande di ammissione di nuovi Associati;

10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

11. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;

12. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse nei limiti consentiti dalla legge.

e) - Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli Associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria degli Associati.

a) - Salvo per quanto previsto dal comma seguente in merito alle delibere di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria degli Associati delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

b) - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli Associati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.

a) - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a otto. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti al numero dei relativi mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

b) - Se nel corso dell'esercizio, per morte, dimissioni o esclusione, viene a mancare uno dei componenti del Consiglio gli altri provvedono alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, e in mancanza di questo, un altro Associato: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e l'amministratore così nominato rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

c) - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli Associati.

d) - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le

seguenti attività:

1. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. provvede per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
4. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
5. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
6. delibera i rimborsi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
7. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
8. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse nei limiti stabiliti dalla legge.

Inoltre il Consiglio Direttivo può sottoporre al parere o alla deliberazione dell'Assemblea argomenti di particolare rilevanza.

e) - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

f) - Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

g) - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del verbalizzante nominato dagli intervenuti e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli Associati.

h) - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

i) - L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 - Il Presidente.

- a) - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- b) - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione

di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente - anch'esso eletto dal Consiglio nel proprio seno.

c) - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 14 - L'Organo di Controllo.

a) - L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

b) - Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra gli Associati, lo stesso non può essere retribuito.

c) - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la Revisione Legale dei Conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

d) - L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

e) - L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere rinominato senza limiti al numero dei relativi mandati.

f) - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

g) - Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 - o se comunque nominato dall'Assemblea - deve essere nominato un Revisore legale dei Conti tra gli iscritti nell'apposito Registro.

h) - Ove l'Organo di Controllo sia costituito da un Revisore Legale egli, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 esercita altresì la Revisione Legale dei Conti dell'Associazione. Il revisore dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Art. 15 - Scioglimento.

a) - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

b) - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

c) - Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

d) - L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 - Norma finale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Io sottoscritto dott. Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea (To), iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, ATTESTO che la presente copia, che consta di quattro fogli, è conforme al suo originale. Si rilascia per uso Ivrea, 11 marzo 2017

